

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 223

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 ottobre 2015)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D138/15

Roma, 30 ottobre 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2015.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cari saluti

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo recante *“Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele”*, è stato predisposto sulla base della delega conferita al Governo con legge 9 luglio 2015, n. 114, concernente *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014”*, in particolare dall’articolo 17 e dall’Allegato B, in cui sono contemplati rispettivamente i criteri di delega e la direttiva 2014/63/UE che il presente decreto intende attuare.

Il provvedimento in esame riguarda l’attuazione di una direttiva che modifica parzialmente la precedente direttiva 2001/110/CE, già attuata in Italia con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179. Quest’ultimo, è stato successivamente modificato in alcuni articoli, in particolare quelli relativi all’indicazione del Paese di origine del miele commercializzato, dalla legge n. 81, dell’11 marzo 2006. L’articolo 2-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha sostituito l’articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 179 del 2004, indicando specificatamente che «sull’etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d’origine in cui il miele è stato raccolto». Pertanto, la norma introdotta nel 2006, ha previsto, ai fini di un’informazione corretta e trasparente a tutela dei consumatori, l’obbligo di indicare il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto anche quando si tratta di miscela di mieli provenienti da più Paesi.

Le modifiche introdotte con la nuova direttiva 2014/63/UE da recepire, riguardano principalmente l’etichettatura del miele ed il ruolo del polline. Relativamente all’etichettatura del miele, la citata direttiva dispone (articolo 1, par.1) una modifica meramente formale, sostituendo la sigla “CE”, contenuta nell’informazione relativa alle miscele, con quella “UE”. Tale previsione non trova riscontro nel presente decreto perché l’Italia non si era avvalsa in precedenza della facoltà, consentita dalla normativa europea, di prevedere un’indicazione generica nel caso di miscele di miele.

Relativamente al polline, lo schema di decreto legislativo proposto prevede la definizione del polline quale “componente naturale specifica del miele” e non “ingrediente” dello stesso (art. 1, comma 2), come previsto dalla direttiva europea.

L’inserimento di questa modifica si è reso necessario poiché il polline, secondo dati scientifici, è presente naturalmente nel miele per l’attività bottinatrice delle api e la sua presenza è indipendente dalla manipolazione che gli operatori alimentari fanno per estrarre o meno tale miele dalle arnie e dai favi.

Per contro, il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, definisce «ingrediente» qualunque sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Una tale definizione implica un uso intenzionale di una sostanza nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento. Questo non è il caso del polline, che tra le altre cose, non può essere aggiunto al miele da parte degli operatori alimentari proprio in virtù della direttiva 2001/110/CE.

Per quanto sopra, con l’allegato schema di decreto legislativo, si propone di dare attuazione alla direttiva 2014/63/UE, modificando il decreto legislativo n.179 del 2004 con l’inserimento della definizione di polline, come sopra richiamata, e procedendo quindi al recepimento integrale dell’art. 1 paragrafo 2, relativo al polline.

Il provvedimento in esame è strutturato in 4 articoli.



ART. 1 (Modificazioni al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179):

Il comma 1, reca le modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, necessarie al recepimento della direttiva.

In particolare, la lettera *a)* modifica l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, introducendo la lettera una nuova lettera *g-bis)* volta a specificare che il polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non va considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera *f)*, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei prodotti (mieli) elencati nell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo n. 179 del 2004.

La lettera *b)* sostituisce, riformulandolo, l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 il quale, con l'eccezione per il miele filtrato, prevede il divieto di estrazione del polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.

ART. 2 (Disposizioni transitorie): prevede la commercializzazione, fino all'esaurimento delle scorte, dei prodotti immessi sul mercato o etichettati, anteriormente al 24 giugno 2015 (data espressamente fissata dall'articolo 3 della direttiva 2014/63/UE), in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 3 (Clausola di invarianza finanziaria): contempla la clausola di invarianza finanziaria giustificata dal fatto che, non introducendo lo schema di decreto in esame nuovi adempimenti a carico delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, queste ultime vi provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta nuovi oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

ART. 4 (Entrata in vigore):

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento in esame.



Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele".

Referente: Dott.ssa Paola Tucciarone – Ufficio legislativo Tel. 06 4665 3072 e-mail p.tucciarone@politicheagricole.it

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il nuovo intervento regolatorio propone misure finalizzate ad attuare nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, secondo i criteri previsti dalla delega contenuta nell'articolo 17 della legge 9 luglio 2015, n. 114, legge di delegazione europea 2014.

A tal fine, l'intervento regolatorio, interviene, modificandolo, sul decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, attuativo nel nostro ordinamento della precedente direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele.

In particolare, con l'intervento regolatorio viene introdotta una modifica normativa volta a specificare che il polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non va considerato un «ingrediente» nel senso previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, cioè come una sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Una tale definizione, infatti, implica l'utilizzo intenzionale di una sostanza nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento. Nel caso del miele, invece, le prove disponibili, inclusi i dati empirici e scientifici, hanno confermato che all'origine della presenza di polline nel miele sono le api. I granuli pollinici, infatti, cadono nel nettare raccolto dalle api. Nell'alveare, il nettare raccolto e contenente granuli pollinici è trasformato in miele dalle api. Stando ai dati disponibili, il polline aggiuntivo nel miele può provenire dal polline sui peli delle api, dal polline nell'aria all'interno dell'alveare e dal polline immagazzinato dalle api in celle e rilasciato in seguito all'apertura accidentale di tali celle durante l'estrazione del miele da parte degli operatori alimentari. Il polline può, pertanto, entrare nell'alveare solo grazie all'attività delle api ed è presente per natura nel miele. Inoltre, l'aggiunta intenzionale di polline al miele da parte degli operatori alimentari è vietata dalla stessa normativa europea.

Quanto all'eventuale presenza di polline Ogm nel miele, la direttiva prevede che l'informazione dovrà essere riportata sull'etichetta del prodotto solo se la presenza è superiore allo 0,9%, come per tutti gli altri alimenti. Al miele, pertanto, si applicheranno le norme Ue sugli Ogm, e non potranno entrare nel mercato europeo prodotti che contengono pollini Ogm non autorizzati nell'Unione. Paesi esportatori di miele come l'Argentina hanno già cominciato a tener conto di questo aspetto, prevedendo per la produzione di miele venga effettuata in aree lontane dai campi coltivati a Ogm. La questione è rilevante in quanto l'Unione europea importa ogni anno circa 140mila tonnellate di miele dai Paesi terzi – tra i primi fornitori c'è la Cina – ossia il 40% del consumo totale. L'Italia da sola conta 1,1 milioni di alveari.

B) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

L'intervento regolatorio si pone l'obiettivo primario ed immediato di assolvere l'obbligo di conformare l'ordinamento nazionale alle norme vigenti nell'Unione europea.

Come riportato nella stessa Relazione della Commissione del 21 settembre 2012, di accompagnamento alla proposta della nuova direttiva sul miele, obiettivo della stessa è quello di chiarire che il polline è una componente naturale e non un ingrediente del miele. L'esigenza di tale modifica è nata in quanto: *“La Corte di giustizia ha emesso una sentenza in cui qualifica il polline presente nel miele come un ingrediente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Tale conclusione della Corte si basava su una valutazione dei fatti ad essa presentati, secondo la quale la presenza del polline nel miele è dovuta principalmente all'attività dell'apicoltore stesso, un effetto della centrifugazione effettuata ai fini della raccolta. Tuttavia, il polline entra nell'alveare soltanto grazie all'attività delle api ed è presente nel miele indipendentemente dalla centrifugazione con cui l'apicoltore estrae il miele”.*

La valutazione della Corte era scaturita anche in relazione alla mancata specificazione nella direttiva 2001/110/CE che il polline presente nel miele non è un ingrediente. *“Questa sentenza ha come conseguenza, tra l'altro, l'applicazione delle disposizioni relative all'etichettatura degli ingredienti della direttiva 2000/13/CE, in particolare l'obbligo di indicare sull'etichetta del prodotto l'elenco degli ingredienti (articolo 3, paragrafo 1, punto 2). Dato che il polline è presente per natura nel miele ed è introdotto nell'alveare grazie all'attività delle api indipendentemente dall'azione dell'apicoltore, è necessario specificare esplicitamente nella direttiva 2001/110/CE che il polline presente nel miele non è un ingrediente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/CE, bensì una componente. Il fatto che il miele sia una sostanza naturale prodotta da api mellifere, alla quale non può essere aggiunto alcun ingrediente alimentare, trova riscontro nella norma Codex per il miele”.*

C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;*

Dalla modifica e conseguente armonizzazione della normativa europea, derivata dall'approvazione della nuova direttiva UE 2014/63, che si va ad attuare con il presente intervento regolatorio, verrà finalmente chiarito il quadro interpretativo riguardante il concetto di polline. Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo saranno costituiti dal numero di contenziosi attivati in merito dagli interessati, nonché dal numero di contestazioni operate dal controllo ufficiale e riferite alle irregolarità rilevate nell'etichettatura e commercializzazione del miele.

D) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

-- *Destinatari pubblici:* il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico, enti pubblici territoriali e tutti gli organi di controllo ufficiale statale e regionale;

-- *Destinatari privati:* tutti gli operatori del settore economico di riferimento: circa 19.000 operatori professionisti, che svolgono attività commerciale e che, conseguentemente, sono direttamente interessati all'etichettatura del miele, su 28662 apicoltori registrati nella banca dati



dell'anagrafe apistica nazionale.¹ Si specifica che, essendo attivata da pochi mesi, l'anagrafe apistica nazionale non è ancora consolidata, in termini di numerosità degli apicoltori presenti nel territorio nazionale. Alle realtà commerciali sopra indicate si aggiungono circa 10 grandi gruppi commerciali di confezionatori ed invasettatori di miele.

-- *Destinatari indiretti*: la collettività nel suo insieme.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il contenuto dell'intervento normativo è stato definito a seguito di un'istruttoria tecnica avviata dal Ministero proponente in collaborazione con tutte le altre amministrazioni interessate e coordinata dalla Presidenza del Consiglio. Le consultazioni relative alla nuova direttiva, invece, sono state effettuate dalla Commissione europea come risulta dalla Relazione alla proposta della nuova direttiva sopra citata. Sono state svolte una serie di consultazioni con gli Stati membri, in particolare nel contesto del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con le parti interessate (tra cui associazioni di apicoltori od ONG), nel contesto del gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale e del gruppo consultivo per l'apicoltura, nonché con paesi terzi in riunioni specifiche organizzate a tal fine dopo la sentenza. Consultazioni si sono svolte anche nel contesto di diversi fori dell'Organizzazione mondiale del commercio.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento (opzione zero) non è percorribile in quanto comporterebbe l'inadempienza degli organi governativi alla delega contenuta nell'articolo 17 della legge 9 luglio 2015, n. 114, legge di delegazione europea 2014 ed all'obbligo di conformare l'ordinamento nazionale alle norme dell'Unione europea.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'opzione regolatoria ha recepito pedissequamente le novità introdotte dalla direttiva 2014/63/UE e i criteri di delega espressi dal Parlamento, quindi non si sono valutate opzioni alternative.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Non si rilevano svantaggi, poiché l'intervento regolatorio proposto mira ad assolvere ad un

¹ Fonte: Anagrafe Apistica Nazionale, DM 11.08.2014 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si specifica che, essendo attivata da pochi mesi, l'anagrafe apistica nazionale non sia ancora consolidata, in termini di numerosità degli apicoltori presenti nel territorio nazionale.



preciso obbligo per l'Italia di conformare l'ordinamento nazionale alle norme dell'Unione europea, Relativamente ai vantaggi misurabili nel tempo, si rileva che gli stessi possono derivare dal fatto che vengono ad essere chiariti alcuni aspetti interpretativi riguardanti la nozione di polline visto che la normativa unionale e nazionale vigente in precedenza non specificava se il polline presente nel miele fosse o meno un ingrediente. Da ciò sono derivati contenziosi giuridici di natura interpretativa i cui esiti, contrari al precedente orientamento delle autorità scientifiche e degli organi comunitari in proposito, che considera il polline un componente naturale del miele, hanno comportato specifici obblighi in proposito a carico degli operatori del settore soprattutto per ciò che riguarda l'etichettatura del miele.

La nuova direttiva, inoltre, ha confermato l'importanza dell'obbligo in etichetta dell'indicazione del Paese di origine, riportata dalla legge delega come specifico criterio, al fine di permettere al consumatore di conoscere la provenienza della materia alimentare dalla quale è stato tratto il prodotto messo in vendita. Ciò rappresenta un sicuro vantaggio per i consumatori. Infatti, il miele è indubbiamente un prodotto molto legato al territorio di produzione, in quanto le sue caratteristiche di composizione e organolettiche derivano principalmente dal tipo di flora bottinata. Oltre alle variazioni di vegetazione, altri elementi legati al territorio influenzano le caratteristiche del prodotto: il tipo di suolo, lo sviluppo delle diverse attività umane con le possibili ricadute negative sulla salubrità del prodotto (inquinamento) oltre che sulla costanza delle produzioni (diversa diffusione negli anni di piante agricole di interesse apistico, variazioni nelle risorse spontanee), le tecniche di produzione (dal tipo di ape e di alveare fino ai sistemi di lavorazione e di trasporto).

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

L'intervento regolatorio in esame non produce effetti nuovi ed ulteriori sulle micro, piccole e medie imprese rispetto alla vigente normativa, in quanto va ad integrare con specifica previsione relativa al polline, norme già in vigore con il decreto legislativo 179 del 2004.

A beneficio delle imprese, è stato recepito quanto previsto dalla stessa direttiva riguardo all'esaurimento delle scorte dei prodotti immessi sul mercato o etichettati, anteriormente al 24 giugno 2015 in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente intervento regolatorio.

C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sono previsti nuovi obblighi informativi a carico dei cittadini o delle imprese.

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'intervento regolatorio è immediatamente applicabile in quanto tutti gli enti statali, regionali e comunali responsabili dell'attuazione all'opzione regolatoria possono operare con le strutture umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.



SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio appare idoneo ad incidere positivamente sul corretto funzionamento concorrenziale, rendendo chiara ed omogenea l'interpretazione relativa al concetto di polline.

Inoltre, la conferma dell'obbligo in etichetta dell'indicazione dei Paesi di origine del miele oltre a proteggere gli stessi consumatori dalle importazioni di miele a basso prezzo dai Paesi terzi, rappresenta sicuramente un mezzo per combattere la concorrenza sleale nei confronti dei prodotti europei.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo sono le amministrazioni centrali coinvolte, vale a dire il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute e dello sviluppo economico oltre alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli organi di controllo ufficiale.

B)-Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Il provvedimento in questione sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale e sarà divulgato sul sito web istituzionale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio proposto è a cura delle Amministrazioni interessate e degli organi ufficiali di controllo con le risorse e le strutture già disponibili e nelle modalità già esistenti. Per quanto riguarda il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si evidenzia che i controlli ufficiali annuali, svolti dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), sono inerenti al controllo merceologico nella commercializzazione del miele (etichettatura e qualità merceologica). E' di quest'anno la raccomandazione UE C(2015) n.1558, relativa ad un "Piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari". Il Ministero della Salute invece, con la partecipazione delle altre amministrazioni, ognuna per la parte di competenza, si occupa del controllo ufficiale attraverso la predisposizione del Piano nazionale integrato, che per il triennio 2015-2018 prevede fra le quattro priorità proprio il settore filiera miele nel suo significato globale, merceologico, nonché igienico-sanitario. I risultati del PNI sono oggetto di apposita relazione contenente sia dati numerici che valutazioni inerenti ai controlli effettuati. Tutti questi risultati potranno servire quindi per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti meccanismi di revisione nell'intervento regolatorio.



E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;

Da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarà effettuata la VIR prevista a cadenza biennale. Saranno anche i risultati dei controlli indicati al precedente punto c) ad indicare gli aspetti prioritari per la VIR. Per quanto riguarda l'oggetto del monitoraggio, esso riguarderà la qualità merceologica nonché il rispetto delle regole sull'etichettatura, così come già evidenziato al precedente punto c). Ad esempio il controllo potrà riguardare la qualità merceologica commercializzata (es. qualità botanica), la denominazione di vendita (es. miele) e la presenza in etichetta delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente (es. origine del prodotto, sede di confezionamento, ecc.).

Sezione 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'opzione prescelta non introduce requisiti tecnici, obblighi e oneri di portata superiore rispetto a quelli già previsti dalla normativa europea nelle materie oggetto dell'intervento, né è idonea a determinare maggiori oneri per i destinatari.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "*Attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele*".

Referente dell'Amministrazione proponente: Dott. Francesco Bongiovanni - Dirigente Ufficio DISR VII del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
f.bongiovanni@politicheagricole.it

PARTE 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il provvedimento in esame, nasce dall'esigenza di dare attuazione alla direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE, concernente il miele, al fine di conformare l'ordinamento nazionale al sistema di norme vigenti nell'Unione europea.

Il presente provvedimento è coerente con il programma di Governo poiché la base giuridica dello stesso è costituita dalla legge 9 luglio 2015, n. 114, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014*" (cfr. art. 17 ed allegato B1)"

2) Analisi del quadro normativo.

Il quadro normativo nazionale concernente la materia oggetto del presente provvedimento è costituito dalle disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e commercializzazione del miele e successive modificazioni;
- decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
- legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

Il presente provvedimento, predisposto al fine di dare attuazione alla direttiva 2014/63/UE che va a modificare la precedente Direttiva 2001/110/CE, concernente la commercializzazione del miele, dal giorno della sua entrata in vigore, andrà a modificare parzialmente il decreto legislativo n. 179/2004 con l'inserimento della definizione di polline, senza nessun altro impatto sulla normativa vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni dello schema di decreto in commento sono in armonia con i principi costituzionali. Il testo del provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione



all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Tenuto conto che lo schema di provvedimento in esame fa salve le funzioni esercitate a livello locale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e del riparto di competenze tra Stato e Regioni, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione.*

Le disposizioni dell'intervento regolatorio non violano i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione e dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel presente provvedimento non sono presenti rilegificazioni in materia ed è stato predisposto nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Dalla verifica effettuata, non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità su/medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento proposto è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea in quanto predisposto in attuazione della direttiva n. 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele".

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione sul medesimo o analogo oggetto.*

In data 20 luglio 2015 la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2015/0306 per il ritardo nel recepimento della direttiva n. 2014/63/UE, che recava come termine di recepimento il 24 giugno 2015. Tale ritardo nel recepimento della direttiva europea, è stato determinato dalla necessità di attendere l'approvazione del testo definitivo della Legge di delegazione europea 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2015. L'articolo 17 della



suddetta Legge di delegazione europea stabilisce, infatti, che: "Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: prevedere norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore".

Al fine di allineare la legislazione italiana a quella europea, questa Amministrazione, si propone di recepire la direttiva n. 2014/63/UE attraverso il presente schema di decreto legislativo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il presente provvedimento non contrasta con obblighi internazionali, trattandosi di un provvedimento predisposto al fine di conformare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si è ad oggi a conoscenza di eventuali analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Al presente provvedimento si applicano le medesime definizioni di natura tecnica della direttiva n. 2014/63/UE di modifica della Direttiva 2001/110/CE relativa alle commercializzazioni del miele, in parte già in uso nell'ordinamento nazionale in quanto contenute nel decreto legislativo n. 179/2004 attuativo della direttiva 2001/110/CE che la direttiva 2014/63/UE, oggetto di recepimento con il presente decreto, va a modificare.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame.



3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo in esame sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 179/2004 mediante la tecnica della novella, in quanto si è proceduto alla sostituzione ed integrazione degli articoli interessati.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel presente provvedimento non ci sono effetti abrogativi espliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono leggi delega vertenti sulla stessa materia, ulteriori rispetto alla legge 9 luglio 2015, n. 114, che si intende recepire con il presente decreto.

7) Individuazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.



tabella di corrispondenza tra gli articoli della direttiva 2014/63/UE e gli articoli dello schema del decreto legislat

Direttiva 2014/63/UE	Rubrica (direttiva)	Schema di Decreto legislativo
Articolo 1 comma 2	Modifiche	Articolo 1 comma 1 lettera a)
Articolo 1 comma 6	Modifiche	Articolo 1 comma 1 lettera b)
Articolo 3	Misure transitorie	Articolo 2
		Articolo 3
		Articolo 4



ivo di recepimento

Rubrica (decreto)	Note
Modificazioni al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179	
Modificazioni al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179	
Disposizioni transitorie	
Clausola di invarianza finanziaria	
Entrata in vigore	



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Con lo schema di decreto in esame, predisposto ai sensi dell'articolo 1 della delega conferita al Governo con legge 9 luglio 2015, n. 114, concernente "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014*" si intende dare attuazione alla direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, contenuta nell'Allegato B della citata legge di delegazione.

Il presente decreto risponde soprattutto alla necessità di dare attuazione alle indicazioni contenute nella direttiva 2014/63/UE relative alla qualificazione del polline come componente naturale del miele e non come ingrediente.

Il presente schema di decreto legislativo, regolando attività poste a carico di soggetti privati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ogni caso si prevede un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

2.2 OTT. 2015



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/110 /CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL MIELE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 - ed in particolare gli articoli 1 e 17 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica la direttiva 2001/110/CE, concernente il miele;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e commercializzazione del miele, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modificazioni al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) il polline non è considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, essendo una componente naturale specifica del miele.»;

- b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.».

ART. 2

(Disposizioni transitorie)

1. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

ART. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

